



**TRIBUNALE DI UDINE**  
*Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari*

**IL G.I.P.**

Decidendo sulle questioni preliminari sollevate dalle difese all'udienza del 31.01.2008

**PRESO ATTO** del parere contrario espresso dal P.M.;

**OSSERVA**

Tra le questioni sollevate l'ordine di propedeuticità tecnicamente corretto è quello che dà la precedenza alla questione di competenza. La questione di costituzionalità, infatti, per quanto preliminare alla valutazione nel merito, spetta comunque al Giudice competente che deve preventivamente essere individuato in base ai criteri di legge.

La prima questione da affrontare è dunque quella della competenza per territorio.

Sul punto, in estrema sintesi, le difese evidenziano i seguenti elementi:

- in primo luogo, il *data center* ovvero il punto di riferimento delle richieste e dei successivi smistamenti delle prestazioni era ubicato in San Vendemiano, comune della provincia di TREVISO rientrando nella competenza del Giudice di quel capoluogo di provincia;
- in secondo luogo, i sequestri (rivelatori, nell'ottica dell'accusa, della fattispecie di reato contestata) sono avvenuti in località diverse ma tutte rientranti nel medesimo contesto provinciale e, conseguentemente, di competenza giudiziaria (provincia e Tribunale di TREVISO);
- in terzo luogo, i proventi dell'attività andavano tutti a confluire su un conto aperto in una Banca di Castelfranco Veneto (altro comune della provincia trevigiana).

La competenza per territorio, di regola, si determina nel luogo in cui il reato si consuma (art. 8 C.p.p.), ossia nel luogo in cui viene in essere l'ultimo elemento indispensabile perché il reato si configuri.

Nella specie, sono contestate diverse tipologie di condotte (reclutamento di prostitute, induzione alla prostituzione, sfruttamento del meretricio), integranti altrettante ipotesi di reato, in relazione alle quali è d'uopo evidenziare quanto segue.

Il "*reclutamento di prostitute consiste essenzialmente nell'ingaggio di persone per l'esercizio della prostituzione e si concreta nell'attività di ricerca dell'agente e nella persuasione della donna ingaggiata, mediante la rappresentazione dei guadagni realizzabili, a recarsi in un determinato luogo per prostituirsi*" (Cass. Pen., Sez. III, 29.12.1990, n. 16900, imp. BARBERO). Viene tradizionalmente inquadrato nella categoria dei cc.dd. reati di pericolo, in quanto – a giudizio della Suprema Corte – "*si esaurisce e si consuma nell'attività di ricerca di persone da ingaggiare e in quella di persuasione delle medesime a recarsi in un determinato luogo per l'esercizio della prostituzione, a nulla rilevando, a tale fine, che a siffatta attività sia seguito l'effettivo esercizio della prostituzione*" (Cass. Pen.; Sez. VI, 01.02.2007, n. 4137, imp. BUONCORE ed altri).

In sostanza, secondo quanto sopra indicato, il reclutamento consiste in un vero e proprio procacciamento che viene in essere nella sua completezza nel momento in cui si incontrano le volontà del reclutante e della reclutata. Tutto ciò che viene dopo è evidentemente un *postfactum* irrilevante ai fini della questione che qui interessa. Ne consegue che il luogo di consumazione va individuato nel luogo in cui il soggetto reclutato presta il proprio consenso all'ingaggio (che sostanzialmente – nella specie – coincide col luogo in cui è stato espresso il consenso attraverso la compilazione del modulo disponibile *on line*).

È pressoché impossibile stabilire, nella specie, tale luogo di consumazione in quanto:

- da un lato, si contesta un'attività riferita ad una ampia pluralità di destinatari sicché, dal punto di vista investigativo, non è ragionevolmente apparso necessario individuare caso per caso modi e tempi dell'ingaggio;
- l'accettazione della proposta avveniva, come detto, per lo più in via telematica e, dunque, risulterebbe ancor più difficoltoso, se non in certi casi impossibile, avere l'esatta contezza di dove si trovasse ciascuna ragazza reclutata al momento dell'accettazione della proposta.

Dal punto di vista tecnico poi, la rilevanza penale si ha anche col reclutamento di una sola ragazza. Ne consegue che, nella specie, la indefinita pluralità comporta l'esistenza di una altrettale pluralità di fatti di reato, uniti in continuazione. Se così è, ai sensi dell'art. 16 C.p.p., come si dirà meglio più avanti, la competenza è del Giudice deputato a conoscere il reato più grave o, in caso di pari gravità, del Giudice del reato commesso per primo in ordine cronologico. Dal momento che la maggiore o minore gravità, ai fini della competenza per connessione può essere valutata solo in astratto, senza quindi dare rilievo a profili che in concreto possano rendere più grave la singola ipotesi a parità di sanzioni edittali (Cass. Pen.; Sez. II, 19.12.2003, n. 48784, imp. MAZZAFERRO), nella specie il punto di riferimento dovrebbe essere il primo reato. Tuttavia, data l'evidente difficoltà di individuare il reato conclusosi per primo, è d'uopo affermare l'operatività dell'art. 9 C.p.p. che prevede una serie di criteri suppletivi. Esclusa la rilevanza del criterio della residenza (che non è uguale per tutti, atteso che l'imputato risulta residente in provincia di AVELLINO, mentre gli altri sono tutti residenti in provincia di TREVISO), si dovrebbe allora applicare il criterio residuale della prima iscrizione nel registro delle notizie di reato.

In tal caso, la competenza spetterebbe al Tribunale di UDINE in quanto è stato il P.M. presso quel Tribunale ad operare per primo l'iscrizione.

Discorso del tutto analogo va fatto per l'ipotesi di induzione alla prostituzione, di cui all'art. 3, n. 5, legge 75/58. La condotta di induzione, infatti, si caratterizza per il fatto di agevolare l'altrui determinazione a prostituirsi, mediante "pressioni fisiche o psicologiche" finalizzate "a superare le resistenze di ordine morale o di altro tipo che trattengono la donna dall'attività di prostituzione" (Cass. Pen., Sez. III, 10.09.2004, n. 36156, imp. NICOLÒ ed altri). Se l'induzione poi si consuma, vuol dire che le pressioni esercitate hanno raggiunto lo scopo sicché il luogo di consumazione deve individuarsi – anche in tal caso – nel luogo in cui viene prestato il consenso indotto.

Ne consegue, stante l'osservazione sopra esposta circa la difficoltà di individuare il luogo in cui ciascun consenso è stato prestato, l'operatività – anche con riferimento all'ipotesi dell'induzione – del criterio residuale della prima iscrizione che porta ad individuare la competenza nel Giudice di UDINE.

L'ipotesi che meglio può prestarsi ad una soluzione meno aleatoria è senz'altro quella dello sfruttamento. Tale ipotesi, come è noto, si ha nel momento in cui un soggetto estraneo al rapporto tra prostituta e cliente tragga dal rapporto medesimo "vantaggi economici o altre utilità giuridicamente rilevanti" (Cass. Pen., Sez. III; 06.11.2007, n. 40539, imp. PIETROBELLI ed altri). Ne consegue che il delitto in questione si consuma "nel luogo in cui il soggetto attivo concretamente si avvantaggi dell'attività compiuta dalla vittima" (Cass. Pen.; Sez. I, 13.04.2007, n. 14868, confl. comp. in proc. CALA ed altro, citata anche dalle difese in sede di esposizione dei motivi dell'eccezione).

Nella specie, dalla documentazione in atti, si capisce che i corrispettivi delle prestazioni venivano pagati dai clienti o direttamente sulla bolletta TELECOM all'Azienda titolare del servizio 199, che poi provvedeva a stornare il dovuto alla \_\_\_\_\_, oppure attraverso l'inserimento *on line* dei dati della carta di credito del cliente.

Il tutto evidentemente confluiva su un conto della \_\_\_\_\_ la quale opera pacificamente in Castelfranco Veneto ed è gestita da soggetto ( \_\_\_\_\_ ) residente in quella località. Niente di più facile che il conto corrente, come asserito dalla difesa eccepente, fosse acceso presso una banca di quella località o comunque negli immediati dintorni.

Manca tuttavia in atti la dimostrazione di un tanto. Non risultano, infatti, acclarati i dati del conto su cui finivano i proventi.

Ad ogni modo, è d'uopo osservare che ci si trova di fronte a tre ipotesi di reato di eguale gravità (in quanto sanzionate con le medesime pene edittali previste dall'art. 3 l. 75/58) che si pongono in evidente relazione di connessione (essendo, secondo la prospettazione accusatoria, tanto l'induzione quanto il reclutamento finalizzate allo sfruttamento dell'attività delle prostitute) per le quali, come accennato, l'art. 16 C.p.p. prevede, quale Giudice competente, il Giudice del reato più grave o, in caso di pari gravità, il Giudice del reato commesso per primo in ordine cronologico.

In tal caso, è banale osservare che tanto il reclutamento quanto l'induzione sono attività prodromiche rispetto allo sfruttamento. Ne consegue che possono essere indicate come primo reato in ordine cronologico e, quindi, fungere da criterio per l'individuazione del Giudice competente.

Come detto, tuttavia, per questi tipi di reato, non si può stabilire con certezza il luogo di consumazione, né può supplire il criterio suppletivo intermedio della residenza non essendo la stessa comune a tutti gli imputati. Va, d'altro canto, esclusa la possibilità di fare riferimento a

domicilio e dimora, in quanto tali criteri operano quando non sia nota la residenza. Da ciò la necessità di ricorrere alla soluzione estrema che fa riferimento al luogo della prima iscrizione.

L'art. 16 C.p.p. non prevede criteri sussidiari operanti nell'ipotesi in cui non si possa stabilire con certezza il luogo di commissione del reato più grave o del primo reato in ordine cronologico.

La Suprema Corte aveva in un primo momento affermato che, in casi del genere (e con specifico riferimento alla connessione tra reati di diversa gravità), prima di giungere all'applicazione dei criteri residuali di cui all'art. 9 C.p.p., dovesse farsi riferimento al "*luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave tra quelli residui*" (Cass. pen.; Sez. I, 08.06.2004, n. 25685, confl. comp. in proc. DE SIMONE). Recentemente, tale orientamento è stato disatteso in quanto si è affermato che "*qualora risulti impossibile individuare il luogo di consumazione di tale reato*" (ossia il più grave), "*deve ricorrersi, sempre con riferimento a tale reato, alle regole suppletive previste dall'art. 9 C.p.p.*" (Cass. Pen., Sez. V, 17.12.2007, n. 46828, imp. FESTA ed altri).

Quest'ultimo orientamento sembra a chi scrive più fedele al dato normativo che si limita ad indicare il criterio del reato più grave (o del primo reato in caso di pari gravità). Non vi sono appigli normativi che consentano di tirare in ballo reati diversi né tali appigli, a parere sempre dello scrivente, si porrebbero in relazione logica coi principi generali in materia di competenza. Infatti, il reato consumatosi in un luogo ignoto non risulta mai privo di un Giudice che possa conoscerlo. Il legislatore indica all'interprete come comportarsi in tale evenienza indicando una serie di criteri suppletivi, l'ultimo dei quali è dato dalla citata prima iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'art. 16 C.p.p., dal canto suo, nel richiamarsi al reato più grave o al primo reato in ordine cronologico, invita l'interprete ad avere quel preciso ed unico punto di riferimento evidentemente sottintendendo la necessità di applicare i criteri di legge per l'individuazione del Giudice competente previsti per quel reato.

Il criterio del reato più grave, direttamente affermato dalla Suprema Corte, appare facilmente esportabile nel caso di specie in cui i reati sono di pari gravità. In tal caso, il legislatore parla chiaro richiamando il primo reato in ordine cronologico al quale, ai fini che qui interessano, attribuisce esattamente la medesima funzione attribuita nell'altra ipotesi al reato più grave. Ne consegue che, neanche in tal caso, il criterio dell'ordine decrescente ed il conseguente riferimento ad un reato che non è né il più grave né il primo in ordine cronologico, possano trovare appigli normativi sicuri. Né può avere pregio un discorso di opportunità dato dal sicuro collegamento territoriale tra almeno uno dei reati ed il Giudice che lo deve valutare, atteso che il principio costituzionale del Giudice naturale di cui all'art. 25, primo comma, Cost. impone, a parere dello scrivente, una rigida interpretazione del dato normativo.

Ritiene in conclusione questo giudice che la cognizione del presente processo spetti a questo Tribunale stante la prevalenza *ratione temporis* delle ipotesi di reclutamento ed induzione per le quali deve applicarsi il criterio residuale ultimo della prima iscrizione nel registro delle notizie di reato.

A questo punto, assume rilievo l'ulteriore questione di costituzionalità sollevata dalla difesa.

Il parametro normativo di riferimento è l'art. 25, comma secondo, Cost. che, nel prevedere il requisito della tipicità pacificamente esige che il precetto normativo sia indicato con adeguata determinatezza. Ritiene la difesa eccepente che tale precetto non sia osservato a dovere nell'art. 3 legge 75/58 in quanto il concetto di prostituzione, senza ulteriori specificazioni, non si presterebbe a valutazioni univoche.

La copiosa ed interessate dissertazione contenuta nella memoria, pregna, tra l'altro, anche di dati storici volti a ricostruire l'evoluzione della legislazione nel tempo, non appare comunque in grado di scardinare una serie di considerazioni che, a parere dello scrivente, rimangono attuali ed efficaci.

Come è noto, diversi sono i passi della legislazione italiana in cui il principio di tassatività sembra di dubbia sussistenza. Diverse volte la C. Cost. è stata chiamata a giudicare della costituzionalità della c.d. norma penale in bianco (es. art. 650 C.p.) o dei c.d. concetti valvola (esempio classico, il concetto di oscenità di cui all'art. 527 C.p.), arrivando ad individuare la necessità di un coordinamento tra il principio in questione e l'inevitabile riferimento a concetti difficilmente suscettibili di definizioni nette (si citano a mo' d'esempio le sentenze n. 191/70 e n. 168/71), necessità sulla cui base è stata esclusa l'illegittimità costituzionale di norme apparentemente prive di significato concreto ma ciò nondimeno rispondenti a precise esigenze della collettività. Il ragionamento svolto dalla Corte fa leva sostanzialmente sul massimo di tassatività esigibile in riferimento a certi termini inevitabilmente esposti a variazioni di portata e significato in linea con l'evoluzione dei costumi e della realtà sociale.

Il concetto di prostituzione, peraltro, come osservato dal P.M., non rientra nelle categorie sopra evidenziate atteso che presenta un significato lessicale facilmente intelligibile, regolarmente riportato, senza rilevanti divergenze di sorta, nei dizionari e nelle enciclopedie sia cartacee che telematiche. Tutto ciò attribuisce al concetto in questione un significato convenzionale sufficientemente preciso e, in quanto tale, accettato dalla generalità dei consociati. Peraltro, tale significato risulta anche relativamente duraturo ovvero resistente all'evolversi della società. Ne consegue che se il principio di tassatività deve ritenersi non violato nell'ipotesi di utilizzo di termini e concetti decisamente più generici, a maggior ragione ne va affermato il rispetto laddove il legislatore utilizzi formule quali quelle contenute nell'art. 3 legge 75/58.

Ne consegue la manifesta infondatezza della questione.

*p.q.m.*

**RIGETTA** l'eccezione di incompetenza;

**DICHIARA MANIFESTAMENTE INAMMISSIBILE** la questione di legittimità costituzionale;

**DISPONE** procedersi oltre.

UDINE, 28.02.2008

**IL GIUDICE**  
**Dott. Paolo LAUTERI**

**Corte Suprema di Cassazione  
Centro Elettronico di Documentazione  
ItalGiureWeb - 29/01/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=cod. proc. pen. art.

**Copia Salva**

---

Sez. 1, **Sentenza n. 26857 del 10/06/2010 Cc. (dep. 13/07/2010 ) Rv. 247728**

**Presidente: Fazzioli E. Estensore: Giordano U. Relatore: Giordano U. Imputato: Confl. comp. in proc. Piras e altro. P.M. Fraticelli M. (Conf.)**

(Dichiara competenza)

654 COMPETENZA - 003 COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE

COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - IN GENERE - Pendenza dei procedimenti nello stesso grado - Necessità.

La connessione tra procedimenti determina lo spostamento della competenza per territorio solo se i procedimenti stessi si trovano nella medesima fase processuale.

**Riferimenti normativi:** Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 PENDENTE

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 PENDENTE

**Massime precedenti Conformi:** N. 19003 del 2004 Rv. 227947, N. 24072 del 2009 Rv. 244027

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 29/01/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=cod. proc. pen. art.

**Copia Salva**

---

Sez. 1, **Sentenza n. 40825 del 27/10/2010 Cc.** (dep. 18/11/2010 ) Rv. 248467

**Presidente: Chieffi S. Estensore: Cavallo A. Relatore: Cavallo A. Imputato: Confl. comp. in proc. Di Perna. P.M. Mazzotta G. (Conf.)**

(Dichiara competenza)

654 COMPETENZA - 007 sulla competenza per territorio

COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Pluralità di reati connessi - Impossibilità di individuare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave - Criteri di individuazione del giudice competente.

Nell'ipotesi di reati connessi, per la determinazione della competenza per territorio, qualora non sia possibile individuare il luogo di consumazione del reato più grave, non è consentito far ricorso alle regole suppletive stabilite nell'art. 9 cod. proc. pen. - che, sia per la collocazione, sia per il contenuto letterale, si riferisce a procedimenti con reato singolo - ma si deve avere riguardo al luogo di consumazione del reato che, in via decrescente, si presenta come il più grave fra quelli residui.

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 PENDENTE

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 49356 del 2009 Rv. 245644, N. 13929 del 2010 Rv. 246670, N. 24181 del 2010 Rv. 247988, N. 27561 del 2010 Rv. 247880

*Massime precedenti Conformi Sezioni Unite:* N. 40537 del 2009 Rv. 244330

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 29/01/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=cod. proc. pen. art.

**Copia Salva**

---

**Annotata**

Sez. 2, **Sentenza n. 39756 del 05/10/2011 Ud.** (dep. 04/11/2011 ) Rv. 251190

**Presidente: Cosentino GM. Estensore: Macchia A. Relatore: Macchia A. Imputato: Ciancimino e altri. P.M. Fraticelli M. (Parz. Diff.)**

(Annulla in parte senza rinvio, App. Palermo, 30/12/2009)

654 COMPETENZA - 007 sulla competenza per territorio

COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA  
COMPETENZA PER TERRITORIO - Gravità dei reati concorrenti - Criteri di valutazione -  
Gravità concreta del danno da reato - Irrilevanza.

La comparazione dei reati sotto il profilo della gravità, ai fini dell'individuazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, va effettuata con riguardo esclusivo alle sanzioni edittali, restando priva di rilevanza, nel caso che queste si equivalgano, la maggiore o minore entità del danno in concreto provocato dalle singole condotte criminose.

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 4

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 com. 3

*Massime precedenti Conformi:* N. 48784 del 2003 Rv. 228335

---

**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 29/01/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=cod. proc. pen. art.

**Copia Salva**

**Annotata**

*Massime successive: Conformi, Vedi*

Sez. U, *Sentenza n. 40537 del 16/07/2009 Cc. (dep. 20/10/2009 ) Rv. 244330*

*Presidente: Gemelli T. Estensore: Franco A. Relatore: Franco A. Imputato: Confl. comp. in proc. Orlandelli. P.M. Ciani G. (Conf.)*

(Dichiara competenza).

654 COMPETENZA - 007 sulla competenza per territorio

COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA COMPETENZA PER TERRITORIO - Pluralità di reati connessi - Impossibilità di individuare il luogo in cui è stato commesso il reato più grave - Criteri di individuazione del giudice competente - Regole fissate dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. - Possibilità - Riferimento in ordine decrescente ai restanti reati in ordine di gravità - Necessità.

La competenza per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma degli artt. 8 e 9, comma primo, cod. proc. pen., il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9, commi secondo e terzo, cod. proc. pen..

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 PENDENTE

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 15

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 PENDENTE

*Massime precedenti Conformi:* N. 3624 del 1993 Rv. 195429, N. 5771 del 1993 Rv. 194047, N. 3731 del 2000 Rv. 216739, N. 3522 del 2001 Rv. 218530, N. 17516 del 2001 Rv. 218684, N. 25685 del 2004 Rv. 228142, N. 3947 del 2008 Rv. 238372, N. 22763 del 2008 Rv. 239887

*Massime precedenti Difformi:* N. 46828 del 2007 Rv. 238888

*Massime precedenti Vedi:* N. 3617 del 1991 Rv. 188816, N. 45388 del 2005 Rv. 233359



**Corte Suprema di Cassazione**  
**Centro Elettronico di Documentazione**  
**ItalGiureWeb - 29/01/2013**

**Stampa** 1 documenti di penale: rif.estremi+nat=cod. proc. pen. art.

**Copia Salva**

---

Sez. 1, **Sentenza n. 11047 del 24/02/2010 Cc. (dep. 23/03/2010 ) Rv. 246782**

**Presidente: Chieffi S. Estensore: Giordano U. Relatore: Giordano U. Imputato: Confl. comp. in proc. Guida e altri. P.M. Febbraro G. (Conf.)**

**(Dichiara competenza)**

654 COMPETENZA - 007 sulla competenza per territorio

COMPETENZA - COMPETENZA PER CONNESSIONE - EFFETTI - SULLA  
COMPETENZA PER TERRITORIO - Determinazione della competenza - Riferimento alla  
contestazione.

La competenza per territorio nell'ipotesi di reati connessi si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che la stessa non contenga rilevanti errori macroscopici ed immediatamente percepibili.

*Riferimenti normativi:* Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 16 PENDENTE

*Massime precedenti Vedi:* N. 16086 del 1990 Rv. 185960, N. 29187 del 2007 Rv. 236997

---